SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 novembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 giugno 1990.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria nazionale del mare 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale del mare», manifestazione 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale del mare», manifestazione 1990, collegata con la finale delle regate veliche d'altura, A.I.C.I., avrà inizio il 25 giugno e si concluderà il 26 agosto 1990 a Ravenna.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Marina di Ravenna presso il Park Hotel il giorno 26 agosto 1990 alle ore 9 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 26 agosto 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrate a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle imbarcazioni ammesse alla finale della «regata dei vincitori A.I.C.I.».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima, durante o dopo lo svolgimento della regata velica.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle imbarcazioni ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle imbarcazioni sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della regata sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della regata non dovesse determinare un numero sufficiente di imbarcazioni vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle imbarcazioni partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle imbarcazioni eventualmente classificate.

Nel caso di arrivo simultaneo di più imbarcazioni per uno dei posti della classifica della regata, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle imbarcazioni arrivate «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle imbarcazioni in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «Lotteria nazionale del mare», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 20 agosto 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Marina di Ravenna per le ore 14 del giorno 23 agosto 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Ananasso Eliana, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 389

90A4877

DECRETO 5 settembre 1990.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria nazionale di Taormina 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1990, collegata con la manifestazione «Taormina arte», suddivisa nelle tre sezioni «cinema», «teatro» e «musica» avrà inizio il 9 luglio e si concluderà il 9 settembre 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trenta serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Taormina - Biblioteca comunale, il 9 settembre 1990 alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 settembre 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo, in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi tre biglietti estratti con i nomi dei personaggi più popolari risultati dallo spoglio delle schede votate dagli spettatori delle manifestazioni per le tre distinte sezioni «cinema», «teatro» e «musica» partecipanti alla manifestazione «Taormina arte».

I biglietti abbinati seguiranno la classifica dei personaggi risultati vincitori secondo la percentuale di consensi da ciascuno riportata nella propria sezione e comunicata dal Comitato organizzatore.

Qualora la classifica non dovesse determinare un numero sufficiente di personaggi vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai personaggi partecipanti alle sezioni artistiche, tolti quelli corrispondenti ai personaggi eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio «ex aequo» di più personaggi per uno dei posti della classifica della manifestazione, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei personaggi giudicati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati al personaggio in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «Lotteria nazionale di Taormina», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 3 settembre 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Taormina per le ore 14 del giorno 6 settembre 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Ananasso Eliana, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 391

90A4878

DECRETO 5 settembre 1990.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria nazionale di Merano 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948. n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Merano», manifestazione 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Merano», manifestazione 1990, collegata con la corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Merano» avrà inizio il 30 luglio e si concluderà il 30 settembre 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentadue serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Merano presso i locali del Kursaal, alle ore 9, il giorno 30 settembre 1990, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 30 settembre 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo, in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Merano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nel caso di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «Lotteria nazionale di Merano», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 24 settembre 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Merano per le ore 10 del giorno 27 settembre 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Ananasso Eliana, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 392

90A4879

DECRETO 5 settembre 1990.

Modalità tecniche di attuazione della lotteria nazionale di Montecatini 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/85 del 23 giugno 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della «Lotteria nazionale di Montecatini», manifestazione 1990 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La «Lotteria nazionale di Montecatini», manifestazione 1990, collegata con il «Gran premio città di Montecatini» avrà inizio il 28 agosto e si concluderà il 28 ottobre 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti trentadue serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Montecatini il giorno 28 ottobre 1990, alle ore 9, presso la sala «Terme Regina», con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 ottobre 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i cavalli partecipanti al «Gran premio città di Montecatini».

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato al termine della corsa sulla base dell'ordine di arrivo ufficiale della giuria.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla corsa, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio «ex aequo» di più cavalli per uno dei posti della classifica della corsa, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati «ex aequo», verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la corsa cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento, e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della «Lotteria nazionale di Montecatini», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 22 ottobre 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Montecatini per le ore 14 del giorno 25 ottobre 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Ananasso Eliana, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 393

90A4880

DECRETO 18 settembre 1990.

Assegnazione, mediante licitazione privata, della pubblicità sulle cartoline di partecipazione ai premi delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Sentito il parere del Comitato generale per i giochi espresso il 25 luglio;

Decreta:

Art. 1.

La pubblicità sulle cartoline di partecipazione ad estrazioni a premi connesse alle lotterie nazionali viene assegnata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato mediante licitazione privata.

Art. 2.

La gara di cui all'art. 1 sarà tenuta per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo base fissato dall'Amministrazione nell'avviso di licitazione, ai sensi degli articoli 73, lettera *c)*, e 89 del regolamento di contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 3.

Nell'avviso di licitazione il cui schema dovrà essere preventivamente approvato dal Comitato generale per i giochi saranno anche espressamente indicati la collocazione e l'entità degli spazi delle cartoline di partecipazione da riservare alla pubblicità.

Art. 4.

La concessione avrà la durata biennale a partire dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 settembre 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1990
Registro n. 7 Monopoli, foglio n. 390

90A4881

DECRETO 6 novembre 1990.

Approvazione del regolamento relativo alle modalità di assegnazione di premi ai rivenditori di generi di monopolio ed ai gestori dei magazzini vendita per la vendita di biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 19 settembre 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale, ha espresso parere favorevole in merito al regolamento relativo alle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia, manifestazioni 1990, che prevede l'assegnazione di premi ai rivenditori di generi di monopolio e ai gestori dei magazzini vendita;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione, alle suindicate categorie, dei premi di incentivazione alla vendita dei biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia, manifestazioni 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI AI RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO PER LA PROMOZIONE DELLA VENDITA DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE DI MONTECATINI, LECCE ED ITALIA 1990.

Tra tutti i rivenditori dei generi di monopolio autorizzati alla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali di Montecatini, Lecce ed Italia 1990 è prevista l'assegnazione di premi per l'incentivazione della vendita dei biglietti delle suddette lotterie.

I rivenditori dei generi di monopolio saranno suddivisi per ispettorati compartimentali dei monopoli e inoltre in tre categorie in base al reddito a tabacchi percepito nel 1989, secondo il seguente schema:

1ª categoria - comprende i rivenditori con reddito fino a L. 15.000.000;

2ª categoria - comprende i rivenditori con reddito da L. 15.000.001 a L. 30.000.000;

3ª categoria - comprende i rivenditori con reddito superiore a L. 30.000.000.

Per ciascuna delle indicate categorie e per ciascun ispettorato verrà assegnato un premio di L. 5.000.000 al rivenditore che abbia registrato il miglior rapporto tra il valore del totale dei biglietti delle citate lotterie prelevati dal rispettivo magazzino di aggregazione nonché venduti presso il proprio esercizio e l'ammontare totale del reddito a tabacchi percepito nel 1989.

All'indicato fine ogni tabaccaio dovrà far pervenire, entro il 31 gennaio 1991, apposita comunicazione scritta al rispettivo ispettorato compartimentale dei monopoli, indicando il valore del totale dei biglietti delle citate lotterie prelevati dal rispettivo magazzino di aggregazione nonché venduti presso il proprio esercizio e l'ammontare totale del reddito a tabacchi percepito nel 1989.

Ai gestori dei magazzini vendita ai quali risulteranno aggregate le rivendite assegnatarie degli indicati premi, verrà assegnato un premio di L. 2.000.000 cadauno.

La Direzione generale dei monopoli di Stato provvederà al pagamento dei premi ai rivenditori e gestori assegnatari degli stessi, previo controllo dei dati forniti dagli interessati e dell'osservanza della normativa vigente in materia di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Ai fini del presente regolamento il compartimento di Trieste è accorpato con il compartimento di Venezia.

90A4882

DECRETO 6 novembre 1990.

Approvazione del regolamento relativo alle modalità di assegnazione di premi ai venditori dei biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia 1990 diversi dai rivenditori di generi di monopolio.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la convenzione stipulata con l'Autogrill S.p.a. in data 11 maggio 1990 per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali presso i punti di ristoro degli autogrill;

Vista la convenzione stipulata con la Standa S.p.a. in data 10 settembre 1990 per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali presso esercizi di vendita al dettaglio della grande distribuzione;

Visti i contratti di concessione per la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali da parte di venditori diversi dai rivenditori generi di monopolio, stipulati nei compartimenti di Genova, Napoli, Torino, Ancona, Salerno, Cagliari, Roma e Milano;

Vista la delibera del 3 ottobre 1990 con la quale il Comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale, ha espresso parere favorevole in merito al regolamento relativo alle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia, manifestazioni 1990, che prevede l'assegnazione di premi ai venditori dei biglietti delle lotterie medesime, diversi dai rivenditori di generi di monopolio;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione, alle suindicate categorie, dei premi di incentivazione alla vendita dei biglietti delle lotterie di Montecatini, Lecce ed Italia, manifestazioni 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 1990

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI PREMI, AI VENDITORI DEI BIGLIETTI DELLE LOTTERIE DI MONTECATINI, LECCE ED ITALIA 1990 DIVERSI DAI RIVENDITORI DI GENERI DI MONOPOLIO.

Fra tutti i venditori diversi dai rivenditori di generi di monopolio è prevista l'assegnazione di premi per l'incentivazione della vendita dei biglietti delle suddette lotterie secondo la seguente disciplina.

Ex lottisti:

tre premi di lire 2 milioni cadauno da assegnare ai tre ex lottisti che abbiano conseguito la più alta percentuale di incremento delle vendite rispetto alla lotteria Italia 1989.

Auto-grill:

tre premi di lire 15 milioni cadauno (uno per gli esercizi ubicati al Nord, uno per gli esercizi ubicati al Centro, uno per gli esercizi ubicati al Sud) per il personale degli esercizi che abbiano conseguito la più alta percentuale di incremento delle vendite rispetto alla lotteria Italia 1989.

Standa:

tre premi di lire 5 milioni cadauno (uno per gli esercizi ubicati nel Nord, uno per gli esercizi ubicati nel Centro, uno per gli esercizi ubicati nel Sud) per il personale delle sedi che abbiano registrato il miglior rapporto tra il valore totale dei biglietti venduti ed il fatturato complessivo registrato nel 1990.

Concessionari (per gli altri punti vendita: ambulanti, edicole, ecc.):

sei premi di lire 1,5 milioni cadauno nei compartimenti di Genova, Napoli, Torino, Ancona, Salerno e Cagliari e sei premi (tre nel compartimento di Milano e tre nel compartimento di Roma) di lire 2 milioni cadauno. Il premio verrà assegnato al venditore che abbia conseguito la più alta percentuale di incremento delle vendite rispetto alla lotteria Italia 1989.

Dell'assegnazione dei premi sarà data notizia mediante pubblicazione nel Bollettino settimanale della lotteria in corso. Eventuali ricorsi potranno essere inoltrati alla Direzione generale dei monopoli entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

La Direzione generale dei monopoli provvederà al pagamento dei premi agli assegnatari degli stessi previo accertamento e controllo dei dati forniti dai distributori autorizzati e dell'osservanza della normativa vigente in materia di vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

90A4883

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 31 ottobre 1990.

Anticipazione dell'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva per la campagna 1989-90.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra, modificato con decreto ministeriale del 19 luglio 1989;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo previsti dal regolamento CEE n. 586/88;

Considerato che sono tuttora in corso le verifiche per l'accertamento e la determinazione dei dati dello schedario oleicolo di cui al già citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;

Considerata la necessità di assicurare, con la massima tempestività, la corresponsione di un acconto sull'anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1989-90 ai produttori associati per i quali sono in corso gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;

Ritenuto che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti produttori associati possa essere determinata nel 70% dell'anticipo medesimo;

Considerata la necessità di determinare i criteri per il calcolo dell'anticipo da corrispondere a favore dei produttori che abbiano presentato una denuncia di coltivazione per variazione in aumento del numero delle piante, successivamente all'applicazione del regolamento CEE n. 586/88 ed in attesa dell'aggiornamento dei dati di base dello schedario olivicolo;

Ritenuto di poter corrispondere, ai produttori di cui al precedente comma, oltre che l'anticipo spettante per il numero di piante definite, anche una quota di acconto pari al 70% dell'importo determinato applicando le rese CEE al maggior numero di piante denunciate;

Decreta:

Art. 1.

Ai termini dell'art. 12 del regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva che l'AIMA è autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la campagna di commercializzazione 1989-90 ai produttori associati è pari al minore fra l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si ottiene applicando le rese CEE al numero di piante dichiarato dai produttori. Tuttavia, per i produttori, le cui aziende sono ubicate nelle province per le quali sono disponibili i dati dello schedario oleicolo italiano, per i quali sono ancora in corso gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 1989, citato nelle premesse, l'AIMA è

autorizzata a corrispondere un acconto, sull'anticipo suddetto, pari al 70% dell'importo indicato nelle note riepilogative standardizzate trasmesse dalle Unioni ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 19 luglio 1989.

Art. 2.

Per i produttori che abbiano presentato una denuncia di coltivazione per variazione in aumento del numero di piante produttive, successivamente all'applicazione del regolamento CEE n. 586/88 l'AIMA è autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo il minore tra l'importo richiesto e quello determinato applicando i seguenti criteri:

1) per il numero di piante definite ai sensi del citato regolamento CEE n. 586/88 o rilevate dallo schedario oleicolo, l'importo determinato applicando le rese CEE;

2) per il maggior numero di piante denunciate il 70% dell'importo come sopra determinato.

Art. 3.

Nella determinazione degli importi effettuata con i criteri stabiliti nei precedenti articoli 1 e 2, l'AIMA dovrà, in ogni caso, tener conto della detrazione dell'eventuale numero di piante relative alle particelle denunciate per le quali la somma delle quote spettanti superi 100.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1990

Il Ministro-Presidente: SACCOMANDI

90A4923

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 1° ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il comma 1 dell'art. 16, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 di approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, che prevede, fra l'altro, l'istituzione della facoltà di architettura;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 2, commi 6 e 7, della legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto rettorale del 26 luglio 1989 con il quale è stata istituita la facoltà di architettura;

Viste le deliberazioni del comitato tecnico ordinatore della facoltà di architettura del 28-29 agosto 1990, del senato accademico in data 7 settembre 1990 e del consiglio di amministrazione in data 8 settembre 1990 di questa Università;

Viste le osservazioni contenute nella lettera del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 3669 del 7 settembre 1990;

Viste le osservazioni ed il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 10-12 settembre 1990;

Viste le delibere di accoglimento delle suddette osservazioni del CTO della facoltà di architettura (25 settembre 1990) del senato accademico (26 settembre 1990) e del consiglio di amministrazione (29 settembre 1990);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 132 del titolo XI inseriti, sotto il titolo XI-*bis*, i seguenti articoli 133-143 relativi alla facoltà di architettura, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 133. — La durata del corso di laurea in «architettura» è di cinque anni, e il titolo di ammissione e quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Dopo il superamento degli esami di profitto previsti dal presente statuto lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, attraverso il quale la facoltà gli conferisce il titolo di «dottore in architettura».

Art. 134. — Il corso di laurea in «architettura» prevede i seguenti indirizzi:

progettazione architettonica;

tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico;

tecnologico;

urbanistico.

Tali indirizzi hanno tutti carattere progettuale e quindi applicativo, oltre che teorico.

Art. 135. — Gli insegnamenti propri del corso di laurea in «architettura» si articolano, ai fini esclusivi della organizzazione didattica, nelle seguenti aree disciplinari:

1) area progettuale architettonica;
2) area della progettazione territoriale e urbanistica;
3) area storico-critica e del restauro;
4) area tecnologica;
5) area impiantistica;
6) area fisico-matematica;
7) area della scienza e tecnica delle costruzioni;
8) area socio-economica;
9) area della rappresentazione.

Art. 136. — Per il corso di laurea in «architettura» sono inseriti i seguenti insegnamenti, tutti di durata annuale:

1) Area progettuale architettonica:
composizione architettonica (1ª annualità);
composizione architettonica (2ª annualità);
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
normative e legislazione per l'edilizia;
progettazione architettonica (1ª annualità);
progettazione architettonica (2ª annualità);
scenografia;
teoria dei modelli per la progettazione;
teoria e tecniche della progettazione architettonica;
progettazione urbana.

2) Area della progettazione territoriale e urbanistica:
urbanistica (1ª annualità):
urbanistica (2ª annualità);
analisi dei sistemi urbani;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (1ª annualità);
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali (2ª annualità);
diritto e legislazione urbanistica;
ecologia applicata;
geologia applicata e idrogeologia;
gestione urbanistica del territorio;
organizzazione del territorio;
pianificazione del territorio;
progettazione urbanistica (1ª annualità);
progettazione urbanistica (2ª annualità);
teoria dell'urbanistica (1ª annualità);
teoria dell'urbanistica (2ª annualità);
architettura del paesaggio.

3) Area storico-critica e del restauro:
storia dell'architettura (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
storia dell'urbanistica (1ª annualità);
storia dell'urbanistica (2ª annualità);
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'arte;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della scienza;
storia della tecnologia;
restauro architettonico;
restauro urbano;
teoria del restauro;
storia dell'architettura (3ª annualità);
restauro architettonico (2ª annualità).

4) Area tecnologica:
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
tecnologia dell'architettura (2ª annualità);
cultura tecnologica della progettazione;
disegno industriale;
ergonomia;
igiene ambientale;
morfologia dei componenti;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnica ed economia della produzione edilizia;
tecnologie dei materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
unificazione edilizia e prefabbricazione;
metodi e tecniche della normazione edilizia;
organizzazione della produzione;
tecnologia del recupero edilizio.

5) Area impiantistica:
fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica acustica e climatizzazione dell'edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani;
ubicazione e distribuzione della produzione dell'energia.

6) Area fisico-matematica:
istituzioni di matematica;
calcolo numerico e programmazione;
elaborazione elettronica dei dati;
elaborazione elettronica della progettazione;
fisica;
geometria descrittiva;
istituzioni di statistica;
linguaggio per l'uso dei calcolatori;
matematica applicata;
istituzioni di matematica (2ª annualità).

7) Area della scienza e tecnica delle costruzioni:
statica;
consolidamento e adattamento degli edifici;
costruzioni in zone sismiche;
dinamica delle costruzioni;

geotecnica e tecnica delle fondazioni;
progettazione di grandi strutture;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (1ª annualità);
tecnica delle costruzioni (2ª annualità);
problemi statici del restauro.

8) Area socio-economica:
estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
demografia;
economia dei trasporti;
fondamenti di economia;
geografia urbana e regionale;
sociologia urbana e rurale.

9) Area della rappresentazione:
disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
interpretazione di immagini e telerilevamenti;
strumenti e metodi per il rilievo architettonico;
strumenti e tecniche di comunicazione visiva;
tecnica della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
disegno e rilievo (2ª annualità);
rappresentazione dei fenomeni territoriali;
disegno automatico.

Art. 137. — Per poter accedere all'esame di laurea in «architettura» lo studente deve aver superato trenta esami di profitto relativi alle discipline attivate nella facoltà di architettura secondo le indicazioni precisate nel seguito.

Entro il termine stabilito nel manifesto annuale degli studi e comunque all'atto dell'iscrizione al quarto anno del corso di laurea in «architettura» lo studente deve dichiarare l'indirizzo prescelto.

Art. 138. — I) Le discipline fondamentali del corso di laurea in «architettura», comuni a tutti gli indirizzi previsti, sono:

Nove discipline annuali, la prima per ciascuna area disciplinare, comuni a tutti i corsi di laurea in architettura di tutte le facoltà:

1) composizione architettonica (1ª annualità);
2) urbanistica (1ª annualità);
3) storia dell'architettura (1ª annualità);
4) tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
5) fisica tecnica e impianti;
6) istituzioni di matematica;
7) statica;
8) estimo ed esercizio professionale;
9) disegno e rilievo.

Nove discipline annuali, caratterizzanti il corso di laurea in «architettura», e comuni a tutti gli indirizzi previsti:

1) composizione architettonica (2ª annualità);
2) progettazione architettonica (1ª annualità)
3) progettazione architettonica (2ª annualità);
4) urbanistica (2ª annualità);
5) storia dell'architettura (2ª annualità);
6) restauro architettonico;
7) tecnologie dei materiali da costruzione;
8) scienza delle costruzioni;
9) sociologia urbana e rurale.

Tre discipline annuali integrative, comuni a tutti gli indirizzi del corso di laurea in «architettura»:

1) istituzioni di matematica (2ª annualità);
2) applicazioni di geometria descrittiva;
3) disegno e rilievo (2ª annualità).

II) Nove discipline annuali individuanti gli indirizzi del corso di laurea in «architettura», saranno attinte dalle singole aree disciplinari nel numero indicato di seguito. Il manifesto annuale degli studi indicherà i titoli delle discipline di ciascuna area disciplinare, propria dell'indirizzo attivato.

Indirizzo di progettazione architettonica:

tre annualità dell'area 1, progettuale architettonica;

una annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;

una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 4, tecnologica;

due annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;

una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo di tutela e recupero del patrimonio storico-architettonico:

due annualità dell'area 1, progettuale architettonica;

una annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;

tre annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 4, tecnologica;

una annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;

una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo tecnologico:

una annualità dell'area 1, progettuale architettonica;

una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;

tre annualità dell'area 4, tecnologica;

una annualità dell'area 5, impiantistica;

una annualità dell'area 6, fisico-matematica;

una annualità dell'area 7, della scienza e tecnica delle costruzioni;

una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Indirizzo urbanistico:

tre annualità dell'area 2, della progettazione territoriale e urbanistica;

una annualità dell'area 3, storico-critica e del restauro;

una annualità dell'area 4, tecnologica;

una annualità dell'area 6, fisico-matematica;

due annualità dell'area 8, socio-economica;

una annualità dell'area 9, della rappresentazione.

Sono obbligatori per il corso di laurea in «architettura» gli esami relativi alle discipline fondamentali, comuni a tutti gli indirizzi previsti, indicate al precedente punto I), nonché tutti quelli che verranno indicati nel manifesto annuale della facoltà (ordine degli studi) relativi agli indirizzi attivati.

Art. 139. — La facoltà indica nel suo manifesto annuale gli insegnamenti come sopra specificato.

Art. 140. — Per gli insegnamenti articolati su due annualità, non si può sostenere l'esame relativo alla seconda di esse se non si è superato l'esame relativo alla prima.

Inoltre per il corso di laurea in «architettura» devono essere osservate le seguenti altre propedeuticità:

non si può sostenere l'esame di:
composizione architettonica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;

non si puo sostenere l'esame di:
urbanistica (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
composizione architettonica (1ª annualità);
disegno e rilievo;
applicazioni di geometria descrittiva;

non si può sostenere l'esame di:
storia dell'architettura (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
disegno e rilievo;

non si può sostenere l'esame di:
tecnologia dell'architettura (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
tecnologie dei materiali da costruzione;

non si può sostenere l'esame di:
istituzioni di matematica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
istituzioni di matematica;

non si può sostenere l'esame di:
disegno e rilievo (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
disegno e rilievo;
aplicazioni di geometria descrittiva;

non si può sostenere l'esame di:
progettazione architettonica (1ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
composizione architettonica (2ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
disegno e rilievo (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
fisica tecnica e impianti,

se non si è sostenuto l'esame di:
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);
istituzioni di matematica (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
statica,

se non si è sostenuto l'esame di:
istituzioni di matematica (2ª annualità);
applicazioni di geometria descrittiva;
tecnologia dell'architettura (1ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
sociologia urbana e rurale,

se non si è sostenuto l'esame di:
urbanistica (1ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
progettazione architettonica (2ª annualità),

se non si è sostenuto l'esame di:
statica;
fisica tecnica e impianti;

non si può sostenere l'esame di:
restauro architettonico,

se non si è sostenuto l'esame di:
progettazione architettonica (1ª annualità);
storia dell'architettura (2ª annualità);
statica;
disegno e rilievo (2ª annualità);

non si può sostenere l'esame di:
scienza delle costruzioni,

se non si è sostenuto l'esame di:
statica;

non si può sostenere l'esame di:
estimo ed esercizio professionale,

se non si è sostenuto l'esame di:
progettazione architettonica (1ª annualità).

Art. 141. — Lo studente dovrà inoltre essere sottoposto all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle indicate dalla facoltà nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 142. — Per poter sostenere l'esame di laurea, il candidato deve svolgere individualmente una tesi sotto la guida di un docente ufficiale dell'indirizzo seguito, che funge da relatore.

La tesi di laurea in «architettura» di norma implica una elaborazione progettuale, ma può anche avere carattere monografico teorico o di ricerca; in ogni caso l'argomento delle tesi di laurea deve essere coerente con gli studi seguiti dal candidato.

La scelta del relatore e della tesi di laurea deve essere sottoposta dal candidato all'approvazione del consiglio di facoltà a partire dal quinto anno di corso.

L'esame di laurea consiste nella valutazione del *curriculum* del candidato relativo al corso di studi compiuto e nella discussione della tesi presentata.

Art. 143. — Gli istituti della facoltà di architettura sono i seguenti:

istituto di progettazione.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 1° ottobre 1990

Il rettore

90A4866

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1926, n. 1923, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Preso atto del parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 7 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 2.

Dopo l'art. 288 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli preceduti dall'intestazione:

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

Art. 289. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

Art. 290. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di diciotto studenti.

Art. 291. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di neuropsichiatria infantile.

Art. 292. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla suola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposte multiple per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 293. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso dell'apparato locomotore (*);
fisiologia generale, del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);
pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);
nozioni di psicologia dell'età evolutiva;
nozioni di neurologia infantile;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
protesi ortopediche;
protesi acustiche;
protesi visive;
nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia I;
nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale I;
nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno:

nozioni pratiche - teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;
nozioni pratiche - teoriche di fisioterapia II;
nozioni pratiche - teoriche di terapia occupazionale II;
nozioni pratiche - teoriche di terapia del linguaggio II;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
nozioni di testologia dell'età evolutiva;
nozioni di psicopedagogia;
nozioni di psicomotricità I.

3° Anno:

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
nozioni di psicomotricità II.

Art. 294. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti dell'istituto di neuropsichiatria infantile.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 295. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 6 ottobre 1990

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

90A4897

Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione dei testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Marco Montalbano», in Viagrande

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1990, registro n. 31 Beni culturali, foglio n. 39, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata riconosciuta la personalità giuridica e approvato lo statuto della fondazione «Marco Montalbano», con sede in Viagrande (Catania).

90A4886

Modificazione allo statuto del Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1990, registro n. 31 Beni culturali, foglio n. 40, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali è stata approvata la modifica dello statuto e il trasferimento della sede da Venezia a Roma del «Centro internazionale di studi per la divulgazione della musica italiana».

90A4887

MINISTERO DEL TESORO

N. 222

Corso dei cambi del 14 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1112,500	1112,500	1112,55	1112,500	1112,500	1112,500	1112,600	1112,500	1112,500	—
E.C.U.	1548 —	1548 —	1548,50	1548 —	1548 —	1548 —	1547,590	1548 —	1548 —	—
Marco tedesco	752,730	752,730	753,10	752,730	752,730	752,730	752,750	752,730	752,730	—
Franco francese	223,390	223,390	223,75	223,390	223,390	223,390	223,360	223,390	223,390	—
Lira sterlina	2182,500	2182,500	2185 —	2182,500	2182,500	2182,500	2182 —	2182,500	2182,500	—
Fiorino olandese	667,360	667,360	667,25	667,360	667,360	667,360	667,300	667,360	667,360	—
Franco belga	36,476	36,476	36,51	36,476	36,476	36,476	36,478	36,476	36,476	—
Peseta spagnola	11,838	11,838	11,875	11,838	11,838	11,838	11,843	11,838	11,838	—
Corona danese	196,250	196,250	196,50	196,250	196,250	196,250	196,220	196,250	196,250	—
Lira irlandese	2018 —	2018 —	2018 —	2018 —	2018 —	2018 —	2018,500	2018 —	2018 —	—
Dracma greca	7,330	7,330	7,34	7,330	7,330	7,330	7,333	7,330	7,330	—
Escudo portoghese	8,542	8,542	8,54	8,542	8,542	8,542	8,538	8,542	8,542	—
Dollaro canadese	954 —	954 —	954 —	954 —	954 —	954 —	953,950	954 —	954 —	—
Yen giapponese	8,582	8,582	8,58	8,582	8,582	8,582	8,581	8,582	8,582	—
Franco svizzero	889,660	889,660	889,50	889,660	889,660	889,660	889,700	889,660	889,660	—
Scellino austriaco	107,071	107,071	107 —	107,071	107,071	107,071	107,065	107,071	107,071	—
Corona norvegese	192,490	192,490	192,50	192,490	192,490	192,490	192,500	192,490	192,490	—
Corona svedese	200,390	200,390	200,50	200,390	200,390	200,390	200,430	200,390	200,390	—
Marco finlandese	313,200	313,200	313 —	313,200	313,200	313,200	313 —	313,200	313,200	—
Dollaro australiano	854,400	854,400	858 —	854,400	854,400	854,400	854,850	854,400	854,400	—

Media dei titoli del 14 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100 —
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,200
» » » » 17- 1-1986/91	100,100
» » » » 1- 2-1984/91	100,150
» » » » 18- 2-1986/91	100,025
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	100,100
» » » » 1- 4-1984/91	100,250
» » » » 1- 5-1984/91	100,400
» » » » 1- 6-1984/91	100,400
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,200
» » » » 1- 9-1984/91	100,225
» » » » 1-10-1984/91	100,275

Titolo	Scadenza	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,500
» » » »	1-12-1984/91	100,350
» » » »	1- 1-1985/92	100,600
» » » »	1- 2-1985/92	100,400
» » » »	18- 4-1986/92	100,475
» » » »	19- 5-1986/92	100,475
» » » »	20- 7-1987/92	100,400
» » » »	19- 8-1987/92	100,300
» » » »	1-11-1987/92	100,325
» » » »	1-12-1987/92	100,250
» » » »	1- 1-1988/93	100,150
» » » »	1- 2-1988/93	100,075
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,575
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,575
» » » »	17- 7-1986/93	99,775
» » » »	1- 8-1988/93	100,625
» » » »	19- 8-1986/93	99,300
» » » »	1- 9-1988/93	100,075
» » » »	18- 9-1986/93	99,175
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,300
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1986/93	99,775
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	100,200
» » » »	1- 2-1989/94	99,950
» » » »	1- 3-1989/94	99,800
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,875
» » » »	1- 9-1988/94	99 —
» » » »	1-10-1987/94	98,875
» » » »	1-11-1988/94	99,050
» » » »	1- 1-1990/95	98,950
» » » »	1- 2-1985/95	99,700
» » » »	1- 3-1985/95	98,125
» » » »	1- 3-1990/95	98,175
» » » »	1- 4-1985/95	98,050
» » » »	1- 5-1985/95	97,875
» » » »	1- 5-1990/95	98,275
» » » »	1- 6-1985/95	98,050
» » » »	1- 7-1985/95	98,675
» » » »	1- 8-1985/95	98,300
» » » »	1- 9-1985/95	98,100
» » » »	1-10-1985/95	98,250
» » » »	1-11-1985/95	98,575
» » » »	1-12-1985/95	98,500
» » » »	1- 1-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	102,450
» » » »	1- 2-1986/96	98,575
» » » »	1- 3-1986/96	98,525
» » » »	1- 4-1986/96	98,450
» » » »	1- 5-1986/96	98,550
» » » »	1- 6-1986/96	98,550
» » » »	1- 7-1986/96	98,550
» » » »	1- 8-1986/96	98 —
» » » »	1- 9-1986/96	98 —
» » » »	1-10-1986/96	95,925
» » » »	1-11-1986/96	96,050
» » » »	1-12-1986/96	96,450
» » » »	1- 1-1987/97	96,050
» » » »	1- 2-1987/97	96 —
» » » »	18- 2-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1987/97	95,875
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,800
» » » »	1- 5-1987/97	95,900
» » » »	1- 6-1987/97	96,650
» » » »	1- 7-1987/97	96,425
» » » »	1- 8-1987/97	95,925
» » » »	1- 9-1987/97	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Quotazione
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,575
» » »	11,50%	1-11-1991	99,400
» » »	11,50%	21-12-1991	99,275
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,575
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,275
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,275
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,700
» » »	9,15%	1- 4-1992	97,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,950
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,925
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,125
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,275
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,050
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,575
» » »	12,50%	1-10-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,975
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,425
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 —
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	98,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,600
» » »	12,50%	17-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-12-1993	98,075
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,525
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,500
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,225

Titolo	Scadenza	Tasso	Quotazione
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,200
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,450
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,350
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,375
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,650
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,925
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,425
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,700
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,525
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	95
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	96,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	97,675
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,650
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M14110

N. 223

Corso dei cambi del 15 novembre 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1112,350	1112,350	1112,40	1112.350	1112.350	1112,350	1112,210	1112,350	1112,350	1112,35
E.C.U.	1548,500	1548,500	1549 —	1548,500	1548,500	1548,500	1548,750	1548,500	1548,500	1548,50
Marco tedesco	753,950	753,950	754,25	753,950	753.950	753,950	753,850	753,950	753,950	753,95
Franco francese	223,480	223,480	224 —	223,480	223,480	223,480	223,490	223,480	223,480	223,48
Lira sterlina	2181,400	2181,400	2180 —	2181,400	2181,400	2181,400	2182 —	2181,400	2181,400	2181,40
Fiorino olandese	668,470	668,470	668 —	668,470	668.470	668,470	668,500	668,470	668,470	668,47
Franco belga	36,536	36,536	36,58	36,536	36,536	36,536	36,534	36,536	36,536	36,53
Peseta spagnola	11,823	11,823	11,85	11,823	11,823	11,823	11,823	11,823	11,823	11,82
Corona danese	196,200	196,200	196,50	196,200	196,200	196,200	196,140	196,200	196,200	196.20
Lira irlandese	2020,60	2020,60	2020 —	2020,60	2020,60	2020,60	2020,500	2020.60	2020,60	—
Dracma greca	7,331	7,331	7,32	7,331	7,331	7,331	7,334	7.331	7,331	—
Escudo portoghese	8,537	8,537	8,54	8,537	8,537	8,537	8,538	8,537	8.537	8,53
Dollaro canadese	956,800	956,800	958 —	956,800	956,800	956,800	956,600	956,800	956.800	956,80
Yen giapponese	8,636	8,636	8,62	8,636	8,636	8,636	8,634	8,636	8,636	8,63
Franco svizzero	890,680	890,680	890,50	890,680	890,680	890,680	890,570	890,680	890,680	890,68
Scellino austriaco	107,190	107,190	107,10	107,190	107,190	107,190	107,185	107,190	107,190	107,19
Corona norvegese	192,570	192,570	193 —	192,570	192,570	192,570	192,520	192,570	192,570	192,57
Corona svedese	200,610	200,610	200,50	200,610	200,610	200,610	200,600	200,610	200,610	200,61
Marco finlandese	313,220	313,220	314 —	313,220	313,220	313,220	313,280	313,220	313,220	—
Dollaro australiano	857,400	857,400	858 —	857,400	857,400	857.400	857,750	857,400	857,400	857,40

Media dei titoli del 15 novembre 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,400
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	102,250
» 10% » » 1977-92	101,150
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	96,475
» » » 22- 6-1987/91	96,100
» » » 18- 3-1987/94	81,175
» » » 21- 4-1987/94	81,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,175
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	100,100
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,925
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,400
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,500
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,925
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	93,450

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	92,325
» » » Ind. 18-11-1985/90	100 —
» » » » 1-12-1983/90	100 —
» » » » 18-12-1985/90	100,350
» » » » 1- 1-1984/91	100,150
» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » » 1- 2-1984/91	100,175
» » » » 18- 2-1986/91	100,050
» » » » 1- 3-1984/91	100,100
» » » » 18- 3-1986/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,275
» » » » 1- 5-1984/91	100,400
» » » » 1- 6-1984/91	100,375
» » » » 1- 7-1984/91	100,200
» » » » 1- 8-1984/91	100,225
» » » » 1- 9-1984/91	100,200
» » » » 1-10-1984/91	100,225

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1-11-1984/91	100,425
» » » »	1-12-1984/91	100,300
» » » »	1- 1-1985/92	100,575
» » » »	1- 2-1985/92	100,325
» » » »	18- 4-1986/92	100,425
» » » »	19- 5-1986/92	100,400
» » » »	20- 7-1987/92	100,350
» » » »	19- 8-1987/92	100,375
» » » »	1-11-1987/92	100,350
» » » »	1-12-1987/92	100,275
» » » »	1- 1-1988/93	100,125
» » » »	1- 2-1988/93	100 —
» » » »	1- 3-1988/93	100,025
» » » »	1- 4-1988/93	100,075
» » » »	1- 5-1988/93	100,500
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,925
» » » »	1- 7-1988/93	100,500
» » » »	17- 7-1986/93	99,750
» » » »	1- 8-1988/93	100,500
» » » »	19- 8-1986/93	99,275
» » » »	1- 9-1988/93	100,050
» » » »	18- 9-1986/93	99,150
» » » »	1-10-1988/93	100,225
» » » »	20-10-1986/93	99,275
» » » »	1-11-1988/93	100,450
» » » »	18-11-1986/93	99,725
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	100,100
» » » »	1- 2-1989/94	99,950
» » » »	1- 3-1989/94	99,825
» » » »	15- 3-1989/94	99,825
» » » »	1- 4-1989/94	99,825
» » » »	1- 9-1988/94	98,825
» » » »	1-10-1987/94	98,900
» » » »	1-11-1988/94	99,075
» » » »	1- 1-1990/95	98,925
» » » »	1- 2-1985/95	99,625
» » » »	1- 3-1985/95	98,150
» » » »	1- 3-1990/95	98,125
» » » »	1- 4-1985/95	98,025
» » » »	1- 5-1985/95	97,850
» » » »	1- 5-1990/95	98,275
» » » »	1- 6-1985/95	98 —
» » » »	1- 7-1985/95	98,625
» » » »	1- 8-1985/95	98,250
» » » »	1- 9-1985/95	98 —
» » » »	1-10-1985/95	98,225
» » » »	1-11-1985/95	98,550
» » » »	1-12-1985/95	98,500
» » » »	1- 1-1986/96	98,500
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,100
» » » »	1- 2-1986/96	98,550
» » » »	1- 3-1986/96	98,550
» » » »	1- 4-1986/96	98,400
» » » »	1- 5-1986/96	98,625
» » » »	1- 6-1986/96	98,500
» » » »	1- 7-1986/96	98,425
» » » »	1- 8-1986/96	97,900
» » » »	1- 9-1986/96	97,975
» » » »	1-10-1986/96	95,875
» » » »	1-11-1986/96	96,075
» » » »	1-12-1986/96	96,325
» » » »	1- 1-1987/97	96,075
» » » »	1- 2-1987/97	95,900
» » » »	18- 2-1987/97	95,875
» » » »	1- 3-1987/97	95,875
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1987/97	95,850
» » » »	1- 5-1987/97	95,875
» » » »	1- 6-1987/97	96,525
» » » »	1- 7-1987/97	96,375
» » » »	1- 8-1987/97	95,825
» » » »	1- 9-1987/97	96,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1-12-1990	99,825
» » »	12,50%	1- 3-1991	100,575
» » »	11,50%	1-11-1991	99,300
» » »	11,50%	21-12-1991	99,225
» » »	9,25%	1- 1-1992	97,525
» » »	9,25%	1- 2-1992	97,475
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,250
» » »	9,15%	1- 3-1992	97,150
» » »	12,50%	1- 3-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 4-1992	96,975
» » »	11,00%	1- 4-1992	97,900
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,700
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,625
» » »	9,15%	1- 5-1992	96,825
» » »	11,00%	1- 5-1992	97,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 6-1992	96,875
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,425
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,250
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,100
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	98,925
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,350
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,075
» » »	12,50%	1- 9-1993	98 —
» » »	12,50%	1-10-1993	98 —
» » »	12,50%	1-11-1993	98,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,575
» » »	12,50%	17-11-1993	98,200
» » »	12,50%	1-12-1993	98,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,375
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,250
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,275

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	100,775
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	98,300
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	96,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	96,350
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	96,125
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,050
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,325
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,250
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,575
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,750
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	92,675
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	93,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	95,850
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	92,150
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	97,275
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,575
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	95,525
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	94,825
» » » »	20-10-1989/94	10,15%	96,425
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	98,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,350
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	95,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M15110

Nomina del liquidatore della Cassa conguaglio zucchero - Gestione nazionale

Con decreto ministeriale 10 novembre 1990, a decorrere dal 15 novembre 1990 il dott. Mario Aniello è stato nominato, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, liquidatore della Cassa conguaglio zucchero - gestione nazionale, la cui soppressione e messa in liquidazione è stata disposta con decreto n. 3999 del 16 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1990, registro n. 17, foglio n. 120, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il comitato di gestione della Cassa conguaglio compila la situazione contabile, amministrativa, economica e patrimoniale della Cassa stessa alla data del 14 novembre 1990 e provvede alla consegna al liquidatore di tutti gli atti, beni mobili e disponibilità della gestione.

Il liquidatore, che dovrà condurre a termine la liquidazione con l'osservanza delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 98, è tenuto a presentare semestralmente al Ministero del tesoro la situazione contabile-amministrativa della gestione in liquidazione. Egli potrà avvalersi per le esigenze della liquidazione del personale della soppressa Cassa.

90A4927

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria nazionale di Lecce
(Estrazione dell'11 novembre 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Lecce l'11 novembre 1990 e dell'esito della graduatoria del quarto concorso internazionale per giovani cantanti lirici «Tito Schipa» alla quale i primi tre biglietti estratti sono stati abbinati:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie G n. 30219:
lire 2 miliardi abbinato alla cantante Shimohara Chieko;

2) Biglietto serie C n. 80142:
lire 500 milioni abbinato al cantante Dinov Venzislav;

3) Biglietto serie U n. 12392:
lire 200 milioni abbinato al cantante Macchini Fabio.

B) *Premi di seconda categoria* di lire 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl.	serie	A	n.	74894
2)	»	C	»	48872
3)	»	L	»	69574
4)	»	Q	»	89400
5) Bigl.	serie	AA	n.	23260
6)	»	AD	»	55416
7)	»	AL	»	27243

C) *Premi ai rivenditori* dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie G n. 30219 L. 6.000.000;

2) Biglietto serie C n. 80142 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie U n. 12392 L. 2.000.000.

Ai rivenditori dei sette biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A4917

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. D01 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4916

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla deliberazione 1° agosto 1990 relativa al disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle nocciole prodotte in Italia nella campagna 1990.

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 4 ottobre 1990 ha deliberato quanto segue:

Ferme restando le condizioni e le disposizioni contenute nell'atto disciplinare, relativo all'aiuto al magazzinaggio privato delle nocciole di produzione 1990 del 1° agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 22 settembre 1990, sono apportate allo stesso le seguenti modifiche:

Art. 1.

Il periodo massimo di stoccaggio viene ridotto da sei a cinque mesi con scadenza limite alla data del 30 aprile 1990.

Art. 2.

Il quantitativo di nocciole ammassate e per il quale viene corrisposto l'aiuto nazionale è elevato da q.li 200.000 a q.li 206.000 così suddiviso per regione:

Piemonte	q.li	16.000
Lazio	»	56.000
Campania	»	96.000
Calabria	»	6.000
Sicilia	»	32.000
Totale ...	q.li	206.000

fatta salva la possibilità dell'A.I.M.A. di variare, a consuntivo, i quantitativi ripartiti tra la regione Piemonte, Sicilia e Calabria.

90A4931

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Lavis

Con deliberazione n. 11100 datata 14 settembre 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire le particelle fondiarie 768/9 e 765/18 in comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

90A4901

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 20 settembre 1990 concernente: «Ulteriori modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 11 gennaio 1988, n. 97, recante norme per l'importazione ed esportazione del bestiame da riproduzione di razza pura, nonché del materiale seminale ed ovuli fecondati, provenienti parimenti dal bestiame da riproduzione di razza pura». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 244 del 18 ottobre 1990).

Negli allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche alle pagine sotto indicate:

alla pag. 30, la Sezione B) del mod. 4b riportante il nullaosta per importazione equini riproduttori di razza pura, è sostituita con la Sezione B) del mod. 6b pubblicato alla pag. 39, riportante il nullaosta per esportazione di equini riproduttori di razza pura;

alla pag. 39, la Sezione B) del mod. 6b, è sostituita con la Sezione B) del mod. 4b pubblicata alla pag. 30 della già citata *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A4889

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreriá PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DÁRIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000